



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 45

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	VITIELLO	MAURO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MOLITERNI	FRANCESCO PAOLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GRIGILLO	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5309/14  
depositato il 30/09/2014

- avverso la sentenza n. 6037/8/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D053B07397/2011 IRPEF-ADD.REG. 2006  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D053B07397/2011 IRPEF-ALTRO 2006

SEZIONE

N° 45

REG.GENERALE

N° 5309/14

UDIENZA DEL

22/06/2015

ore 09:15

SENTENZA

N°

3807/2015

PRONUNCIATA IL:

22/06/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

14/09/15

Il Segretario

Raffaele Polise

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, come rappresentato e difeso, propone appello alla sentenza n.6037/08/14 del 03/06/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che ha rigettato il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento n.T9D053B07397/2011 per l'anno d'imposta 2006 a seguito del suo coinvolgimento nella c.d."Lista FALCIANI".

Il contribuente è stato sottoposto a verifica fiscale per gli anni dal 2004 al 2009 perchè è risultato detentore di attività finanziarie all'estero presso una banca di Ginevra senza provvedere a dichiarare i relativi frutti.

L'Ufficio ha ritenuto che non fosse applicabile alla fattispecie il raddoppio dei termini e non ha emesso avvisi per gli anni 2004 e 2005 come richiesto dalla Guardia di Finanza che ha emesso il p.v.c.e come contestato dal ricorrente in sede di risposta al medesimo p.v.c., ma ha proceduto a notificare per l'anno 2006 il recupero degli interessi evasi per euro 26.235 sottoponendoli ad imposizione ordinaria da quadro RL redditi diversi sulla base della disponibilità accertata dai verificatori di euro 943.212.

Il ricorso di parte tendente a far correggere l'importo della disponibilità al 31/12/2006 a euro 618.967 ed a richiedere l'aliquota sostitutiva del 12,50% e della imputazione al 50% degli interessi con il coniuge, veniva rigettato dal primo giudice compensando le spese perchè in contrasto con le risultanze del p.v.c. della Guardia di Finanza.

Si appella, pertanto, perchè la sentenza non si è pronunciata sulla violazione dell'art.42 del D.P.R.n.600/73 in quanto l'ufficio non ha tenuto conto della memoria successiva al più volte citato p.v.c..

Contesta il valore accertato al 31/12/06 come da documentazione bancaria esibita ma non riconosciuta valida perchè non esibita in sede di verifica quando invece tali risultanze emergono a pagina 4 del p.v.c..

Contesta l'esistenza delle azioni al 31/12/06 in quanto nel p.v.c. a pag.15 è scritto che sono state vendute il 26/01/06.

Contesta i calcoli fatti dai verificatori perchè partendo dal saldo al 31/12/2003 hanno annualmente incrementato il patrimonio con interessi e altre somme commettendo l'errore di considerare investimenti due prelievi di euro 14.000 in data 18/8/06 ed euro 22.000 in data 28/12/06, come risulta alle pag.16,17,18 del p.v.c. e di aggiungere euro 18.689 a titolo di fruttuosità ex-art 6 anno precedente ed euro 57.841,96 di cedole già comprese nel saldo al 31/12/06.

Contesta l'aliquota applicata dall'ufficio in quanto gli investimenti effettuati consistono in obbligazioni quotate con durata superiore a 18 mesi che scontano l'aliquota del 12,50%, in quanto il conto corrente era infruttifero.

Conclude con la richiesta di rideterminazione dei redditi con l'aliquota del 12,50% e chiede spese.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Si costituisce in giudizio l'ufficio per ribadire la correttezza del suo operato basato sulle minuziose risultanze del p.v.c. e per contestare la possibilità di applicazione dell'aliquota ridotta trattandosi di redditi evasi che vengono accertati come redditi diversi e chiede conferma della decisione opposta e spese.

All'odierna trattazione in Pubblica Udienza, le parti si rimettono alle rispettive ragioni come in atti.

Indi la causa viene posta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello del contribuente, come rappresentato e difeso, è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Le rimostranze del ricorrente sugli errori commessi dai verbalizzanti in sede di ricostruzione degli imponibili da sottoporre a tassazione, sono state effettivamente riportate nella memoria presentata in seguito alla notifica del p.v.c. della Guardia di Finanza e non tenute in nessun conto dall'ufficio, mentre per il valore accertato al 31/12/2006 dalla Guardia di Finanza ha esibito la documentazione bancaria già in sede di accesso come si legge a pag. 4 del medesimo.

Pertanto, poiché il ricorrente non contesta la legittimità dell'avviso impugnato ma esclusivamente gli importi ed i ricalcoli effettuati dai verbalizzanti e pedissequamente ripresi dall'ufficio, si dichiarano illegittimi, qui di seguito, i seguenti rilievi:

-le azioni esistenti al 31/12/2006 sono state vendute il 26/01/2006 come risulta a pagina 15 del p.v.c.;

-i prelievi di euro 14.000 in data 18/8/06 e di euro 22.000 in data 28/12/06 riferiti a pagg. 16, 17, 18 del p.v.c. non sono investimenti;

-gli interessi di euro 18.689 ed euro 57.841,96 sono già compresi nel saldo al 31/12/2006.

Di conseguenza, il saldo delle disponibilità al 31/12/2006 che i verificatori hanno ritenuto di ricostruire in euro 943.212, va ridotto ad euro 618.967. Fermo il resto.

Quanto alla eccezione di parte sulla presunta violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73, la stessa non può essere accolta in quanto l'ufficio, accettando quanto richiesto dal contribuente con la memoria presentata, ha correttamente non proceduto ad emettere avviso di accertamento per gli anni ritenuti prescritti malgrado le richieste dei verbalizzanti, mentre non aveva nessun obbligo di motivare il non accoglimento nel resto.

D'altra parte, la normativa in sede di accertamento di maggiori redditi evasi all'art. 18 del T.U.I.R. è chiara nel non riconoscere la possibilità di applicare aliquote agevolate ed impone la classificazione nel quadro RL con aliquota ordinaria.

di considerare la ripartizione dello stesso tra i componenti familiari dovendosi porre tutti in capo al soggetto accertato.



Per le motivazioni suddette ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato, l'appello del contribuente va parzialmente accolto per quanto di ragione riconoscendo l'ammontare delle disponibilità finanziarie alla data del 31/12/2006 pari ad euro 618.967. Fermo il resto.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione n.45, definitivamente pronunciando, così decide:


-in parziale riforma della sentenza impugnata:

1) conferma la legittimità dell'avviso di accertamento rideterminando la disponibilità al 31/12/2006 in €.618.967,00.

2) conferma nel resto l'impugnata sentenza.

3) Spese compensate.

**IL RELATORE**



**IL PRESIDENTE**

